



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIETI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARIOLLI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	FRANCAVILLA	MICHELANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE ANGELIS	PIERFRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 199/2019
depositato il 17/10/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2019 0096878413000 IMU 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2019 0096878413000 IMU 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2019 0096878413000 TASI 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2019 0096878413000 TASI 2015
contro:

COMUNE DI RIETI
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II,1 02100 RIETI

proposto dai ricorrenti:

DE ANGELIS COSTRUZIONI S.R.L.
N.Q. DI LEGALE RAPPR. ARCHITETTO MIRTA DE ANGELIS
VIA CESARE BATTISTI,12 39100 BOLZANO .BOZEN. BZ

difeso da:

AVV. ARCANGELI LAURA
VIA PANAMA,68 00139 ROMA RM

difeso da:

AVV. PUOTI GIOVANNI
VIA PANAMA 68 00100 ROMA RM

difeso da:

DOTT. LONGOBARDI GERARDO
VIA PANAMA 68 00199 ROMA RM

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 199/2019

UDIENZA DEL

17/02/2020 ore 10:30

N°

16/2020

PRONUNCIATA IL:

17 FEB. 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 MAR. 2020

Il Segretario

Daniela Lucentini
ASSISTENTE TRIBUTARIO
DANIELA LUCENTINI



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 199/2019

UDIENZA DEL

17/02/2020 ore 10:30



FATTO

Con ricorso depositato il 17/10/19 la De Angelis Costruzioni s.r.l. ha impugnato la cartella n. 097 2019 00968784 13 000 con cui l'Agenzia delle entrate – riscossione ha chiesto il pagamento di euro 118.041,82 a titolo di IMU per gli anni 2013-2014 e di TASI per gli anni 2014-2015, oltre oneri di riscossione, dovute al Comune di Rieti.

Il Comune di Rieti, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l'11/02/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 17/02/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La De Angelis Costruzioni s.r.l. impugna la cartella n. 097 2019 00968784 13 000 con cui l'Agenzia delle entrate – riscossione ha chiesto il pagamento di euro 118.041,82 a titolo di IMU e di TASI per gli anni 2013-2014, oltre oneri di riscossione, dovute al Comune di Rieti.

Con un'unica censura parte ricorrente prospetta la violazione dell'art. 68 d. lgs. n. 546/92 perché la gravata cartella di pagamento sarebbe stata emessa sulla base di due ruoli uno dei quali, e precisamente quello n. 2019/002589 relativo all'IMU per gli anni 2013-2014, si fonderebbe sugli avvisi di accertamento n. 454/2016 e n. 455/2016 parzialmente annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con sentenze n. 117/2017 e n. 118/2017; il Comune di Rieti, pertanto, non avrebbe tenuto conto di tale annullamento giurisdizionale e, in violazione dell'art. 68 d. lgs. n. 546/92, avrebbe richiesto il pagamento di tutte le imposte e le sanzioni oggetto degli avvisi di accertamento in esame.

Il motivo è infondato.

A fondamento della censura parte ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 68 d. lgs. n. 546/92 secondo cui:

"1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione".

Senonché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, l'art. 68 d. lgs. n. 546/92, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica ai tributi locali per i quali

il pagamento frazionato non trova applicazione (Cass. n. 5318/19; Cass. n. 8554/16; Cass. n. 19015/15).

Tale condivisibile orientamento è stato espresso dalle sentenze in esame anche in ipotesi concernenti i tributi locali, quale quella oggetto di causa, in cui era stata emessa sentenza non definitiva (per essere stata oggetto d'impugnazione) di annullamento degli atti presupposti alla cartella di pagamento (così anche Cass. n. 27803/18 laddove afferma che *"l'art. 68, che limita la possibilità di riscuotere i crediti durante la pendenza del giudizio, si riferisce ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, ma presuppone che sia stata emessa una sentenza non definitiva"*); pertanto, l'opzione ermeneutica seguita dalla Cassazione con la sentenza n. 7831/2010 (secondo cui *"il pagamento del tributo deve essere effettuato nelle forme e nei limiti di cui alle disposizioni dell'articolo citato in tutti i casi, ed <anche in deroga> alla disposizioni di leggi speciali concernenti i singoli tributi che prevedano forme di frazionamento diverse, per il caso di pendenza di giudizio tributario, da quelle previste dai commi successivi del medesimo art. 68, che regola appunto tale fattispecie"*), richiamata da parte ricorrente nella memoria depositata il 05/02/2020, non può essere condivisa in quanto non coerente con il tenore letterale dell'art. 68 d. lgs. n. 546/92 e con il citato orientamento dominante del giudice di legittimità.

Ne consegue che, ai fini dell'emissione della cartella di pagamento, l'ente preposto alla riscossione poteva non tenere conto delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Rieti n. 117/2017 e n. 118/2017 che sono state impugnate dall'ente locale davanti alla Commissione tributaria regionale.

Solo per esigenza di completezza la Commissione rileva che l'ente locale ha dedotto di avere sospeso i ruoli con prot. n. 30464 dell'11/06/19 e che, comunque, il ruolo n. 2589 è stato sospeso anche dall'Agenzia delle entrate – riscossione a seguito dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 1 commi 537-543 l. n. 228/12 (si vedano, in proposito, gli allegati alla memoria di costituzione).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;


P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Rieti respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Rieti il giorno 17 febbraio 2020.

L'ESTENSORE

dott. Michelangelo Francavilla



IL PRESIDENTE

dott. Giovanni Ariolli

